

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA INTERNA PER LE ISTANZE DI CONSULENZA
GIURIDICA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DRE/ODCEC LOMBARDIA**

INDICE GENERALE

- 1. Principi generali e finalità**
- 2. Soggetti**
- 3. Procedura**
- 4. Adeguamento e aggiornamento del regolamento**
- 5. Pubblicità**

ART. 1

Principi generali e Finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 139 del 28 giugno 2005, è finalizzato a disciplinare la procedura interna per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi della circolare 42/E del 5 Agosto 2011 e del "Protocollo di Intesa" sottoscritto tra Agenzia delle Entrate DRE e gli Ordini Commercialisti e degli Esperti contabili della Lombardia in data 11 Aprile 2013.

ART. 2

Soggetti

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e l'Agenzia delle entrate Direzione regionale della Lombardia sono i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Protocollo di cui all'art. 1;
2. Il Presidente dell'Ordine di Milano è il soggetto istituzionale autorizzato alla presentazione formale della richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate;
3. L'iscritto dell'Ordine di Milano è il soggetto che può segnalare all'ODCEC Milano un quesito di interesse generale e diffuso e corrispondente alle caratteristiche previste dai documenti citati all'art. 1 e secondo le procedure indicate all'art. 3;
4. Il Gruppo di valutazione, composto dai Consiglieri delegati della Commissione Diritto Tributario Nazionale, dal Presidente e da un componente della stessa Commissione da individuarsi volta per volta in base alla materia oggetto del quesito, è preposto all'esame della documentazione presentata dall'iscritto;

ART. 3

Procedura

1. Le istanze degli iscritti devono essere presentate alla segreteria dell'Ordine o inviate via fax corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, entrambe sottoscritte in originale.
2. La documentazione viene esaminata in prima istanza dal Gruppo di valutazione che si riunirà con cadenza mensile o inferiore in casi di urgenza. E' facoltà del gruppo di valutazione richiedere integrazioni e chiarimenti all'iscritto, al fine di verificare la conformità e la coerenza dell'istanza con le prescrizioni e i principi contenuti nei documenti citati al precedente art. 1.
3. Il Gruppo di valutazione presenterà al Presidente i quesiti in possesso delle caratteristiche del Protocollo di cui all'art. 1.
4. Ai fini della piena accessibilità delle istanze e delle risposte fornite da DRE l'Ordine pubblicherà le stesse in apposita sezione del sito istituzionale, aderendo al principio generale di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013.

ART. 4

Adeguamento e aggiornamento del regolamento

1. Il presente regolamento sarà adeguato dal Consiglio in seguito alle modifiche che dovessero essere apportate al Protocollo di cui all'art. 1 nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.
2. Spetta al Consiglio apportare tutti gli adeguamenti e aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ordine.

ART. 5

Pubblicità

1. Il presente regolamento e la relativa procedura sono pubblicati sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano.